

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 16361 Anno 2019**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA**

**Relatore: MERCOLINO GUIDO**

**Data pubblicazione: 18/06/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12824/2018 R.G. proposto da  
FALLIMENTO DELLA STEDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t. Dott. Andrea Peruffo, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Gherardi, Sebastiano Artale ed Annapaola Zecchini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Leonori, n. 42;

- *ricorrente* -

contro

G.L.P. S.R.L.;

- *intimata* -

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 42/18 depositata il 23 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu-

to Procuratore generale Luisa DE RENZIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2012, la G.L.P. S.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa in giudizio la Steda S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 285/12, emesso il 28 marzo 2012, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 664.604,81, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori commissionati con contratto di appalto del 18 agosto 2010 ed atto aggiuntivo del 27 agosto 2010; chiese inoltre, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della Steda e condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta.

2. Nel frattempo, con altro atto di citazione notificato il 22 marzo 2012, la GLP aveva convenuto la Steda dinanzi al Tribunale di Udine, proponendo le medesime domande avanzate in via riconvenzionale nell'altro giudizio.

Si era costituita la convenuta, ed aveva eccepito l'incompetenza del Giudice adito, per la pendenza del precedente giudizio, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attrice al pagamento della somma dovuta.

2.1. Con ordinanza del 24 settembre 2012, il Tribunale di Udine declinò la competenza in favore del Tribunale di Bassano del Grappa, ritenendo sussistente un rapporto di continenza tra le due cause.

2.2. La predetta ordinanza fu impugnata dalla GLP con istanza di regolamento di competenza, rigettata con ordinanza del 6 novembre 2014, n. 23675, con cui le Sezioni Unite di questa Corte confermarono la competenza del Tribunale di Bassano del Grappa, dando tuttavia atto dell'intervenuta soppressione dello stesso, e rinviando quindi la causa al Tribunale di Vicenza.

3. Poiché quest'ultimo, nelle more, aveva dichiarato il fallimento della

Steda, a seguito del quale era stata dichiarata l'interruzione del primo giudizio, entrambi i giudizi furono riassunti dinanzi al Tribunale di Vicenza.

3.1. La GLP propose inoltre istanza d'insinuazione al passivo del fallimento, e, a seguito del rigetto della stessa da parte del Giudice delegato, opposizione allo stato passivo, chiedendone la riunione con le altre cause.

3.2. Il Tribunale di Vicenza, disposta la riunione del giudizio ordinario con quello di opposizione al decreto ingiuntivo, con sentenza del 23 marzo 2018 ha rigettato l'istanza di riunione con il giudizio di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato improcedibili le domande risarcitorie proposte dalla GLP e ha disposto la sospensione del giudizio fino alla conclusione di quello di opposizione allo stato passivo.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, mentre il credito fatto valere nei confronti del fallimento dev'essere accertato nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di pagamento proposta dal curatore non subisce l'attrazione alla sede fallimentare, restando incardinata dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, dinanzi al quale può essere proposta anche l'eccezione riconvenzionale di compensazione con il credito fatto valere dalla controparte, ferma restando la necessità di adire la sede fallimentare per l'eventuale eccedenza.

Il Tribunale ha invece escluso la possibilità di disporre la riunione con il giudizio di opposizione allo stato passivo, a causa della diversità del rito applicabile e dell'efficacia endoprocedimentale della relativa decisione, osservando che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'opposizione si configura come un rimedio camerale di carattere impugnatorio, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi nell'ambito della procedura concorsuale. Ha ritenuto tuttavia ammissibile la sospensione del giudizio ordinario, osservando che le esigenze di trattazione unitaria sottese al citato orientamento giurisprudenziale impongono una lettura meno restrittiva dei presupposti richiesti dall'art. 295 cod. proc. civ., giustificata anche dall'attitudine al giudicato, sia pure endofallimentare, della decisione del giudizio di opposizione, nonché dall'opportunità di evitare che la medesima pretesa creditoria, fatta valere ai fini della compensazione nel giudizio ordi-

14

nario ed ai fini dell'ammissione al passivo in sede fallimentare, possa condurre ad esiti diversi.

4. Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento ha proposto istanza di regolamento di competenza. La GLP non ha svolto attività difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, si osserva che all'ammissibilità del regolamento di competenza non osta la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, con la quale è stata altresì dichiarata l'improcedibilità della pretesa risarcitoria avanzata dalla GLP: il gravame ha infatti ad oggetto il solo provvedimento di sospensione, la cui forma risulta irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., esclusivamente dal regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. III, 27/06/2001, n. 8802; 28/09/1999, n. 10710).

2. Premesso che la controversia in esame risulta identica a quella che costituisce oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo, ancorché a parti invertite, e dato atto dell'impossibilità della riunione, che determinerebbe un ampliamento non consentito dell'oggetto del giudizio di opposizione, introducendovi una domanda riconvenzionale, il ricorrente segnala che con ordinanza del 20 febbraio 2018 il Tribunale fallimentare ha disposto anch'esso la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello ordinario. Precisato che tale provvedimento è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato nel termine, sostiene che la sospensione del procedimento pregiudicante, non revocabile né sindacabile in un diverso giudizio, implica la collocazione dello stesso in uno stato di quiescenza e gli impedisce di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale, consentendo pertanto di escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento pregiudicato, la quale si tradurrebbe in una paralisi del dibattito processuale.

2.1. Il ricorso è fondato.

E' infatti pacifico che il giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla GLP nell'ambito del fallimento della Steda, dalla cui decisione la

sentenza impugnata ha ritenuto che dipendesse quella del presente giudizio, in virtù della comunanza della questione concernente l'inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti, posto a fondamento sia della pretesa risarcitoria avanzata dalla committente con l'istanza d'insinuazione al passivo che dell'eccezione dalla stessa opposta alla domanda di pagamento proposta nei suoi confronti dal fallimento, è stato a sua volta sospeso, con ordinanza emessa dal Tribunale fallimentare in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, e divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Correttamente, pertanto, il ricorrente invoca il principio, più volte ribadito da questa Corte in riferimento alla sospensione del processo, secondo cui tale provvedimento, comportando la collocazione del giudizio in uno stato di quiescenza destinato a protrarsi fino al momento della definizione di quello avente carattere pregiudiziale, non può essere adottato nel caso in cui, come nella specie, quest'ultimo sia stato sospeso, in quanto ritenuto a sua volta dipendente dalla decisione del primo, non potendo ritenersi in tal caso sussistente il presupposto richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ., consistente nell'effettiva pendenza della causa «pregiudicante» e nell'idoneità della stessa ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. Tale principio trova conforto nella osservazione che il giudice dell'unica causa concretamente pendente non può revocare, nè altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra controversia, il quale può essere rimosso soltanto mediante l'impugnazione accordata alle parti dall'art. 42 cod. proc. civ.; poiché la proponibilità di quest'ultima resta esclusa allorquando, come nel caso in esame, il relativo termine sia ormai decorso, una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale, dal momento che non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/2006, n. 24742; 23/12/2005, n. 28520; Cass., Sez. I, 21/07/2000, n. 9585; 15/02/1999, n. 1237). Questo ultimo rilievo, avente portata risolutiva, consente di superare anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, e fondata sul richiamo ad una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ove sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra un giudizio di opposizione allo stato

ll

passivo pendente dinanzi al tribunale fallimentare e un giudizio di cognizione pendente dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, e la questione non possa trovare soluzione mediante l'applicazione dei criteri generali in tema di connessione, la sospensione deve riguardare necessariamente il giudizio ordinario, non potendosi sottrarre alla sede fallimentare l'accertamento del credito da far valere nel concorso dei creditori (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2004, n. 21499).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte in cui ha disposto la sospensione del giudizio, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui ordina la sospensione, e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Vicenza, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.